

ATTO N. 183

DISEGNO DI LEGGE
*d'iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 979 del 6.9.2000)*

*“Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e
delle altre pubblicazioni della Regione”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.9.2000

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 19.9.2000



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: D.D.L. DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI REGIONALI, DEL **BOLLETTINO** UFFICIALE E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI DELLA REGIONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/09/2000 n. 979

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
SERENI MARINA	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : **LORENZETTI** MARIA RITA

Direttore: **PEGHIN** LAURA

Segretario Verbalizzante : MANUALI **PAOLA**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto: "Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino **Ufficiale** e delle altre pubblicazioni della Regione";

Tenuto conto del parere favorevole del Comitato Legislativo;

Tenuto conto delle indicazioni avanzate dal **Servizio** Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Precisato che il disegno di legge in oggetto, **adottato** con deliberazione della Giunta regionale uscente **23 dicembre 1999, n. 1932**, presentato alla Presidenza del Consiglio regionale il **31 dicembre 1999** ed assegnato alla I Commissione consiliare il 3 gennaio **2000 (atto n. 1926)**, è decaduto non essendo stato approvato dal Consiglio regionale entro il termine della VI legislatura;

Ritenuto, pertanto, riproporre al Consiglio regionale il citato disegno di legge nei testi già in precedenza deliberato, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente *per* oggetto 'Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione', e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO GENERALE :



IL PRESIDENTE – IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: " Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione. "

RELAZIONE

La pubblicazione degli atti della Regione e di altri enti nel Bollettino Ufficiale della Regione è attualmente regolamentata dalla **L.R. 18 dicembre 1987 n. 54**, successivamente modificata con **L.R. 17 aprile 1990 n. 21**.

Dalla data di entrata in vigore della suddetta legge sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi sia a livello nazionale (legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni sino alla più recente **L. 265/99**; legge 7 agosto 1990, n. 241; **D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29** e successive modifiche e integrazioni; legge 31 dicembre 1996, n. 675) che regionale (**L.R. 9 agosto 1991, n. 21**; **L.R. 22 aprile 1997, n. 15** e conseguenti atti attuativi) che hanno profondamente innovato la pubblica amministrazione e notevolmente incrementato la mole di atti da pubblicare nel **B.U.R.**, con tipologie e caratteri molto diversi tra loro.

Il quadro normativo di riferimento così mutato e l'esigenza di introdurre disposizioni che consentano l'uso di strumenti informatici per la elaborazione e la diffusione del **B.U.R.**, in considerazione della crescente domanda in tal senso proveniente dagli utenti, hanno suggerito di procedere ad una **riformulazione** dell'intero testo normativo anziché procedere ad integrazioni e modifiche della legge n. 54/87, di cui si propone comunque l'abrogazione.

Il -disegno di legge che si propone è composto di quattro titoli e consta di ventidue articoli.

TITOLO I – Disciplina della pubblicazione degli atti (**Artt. 1-10**).

L'art. 1 elenca le varie tipologie di atti da pubblicare nel **B.U.R.** Il precedente testo indicava genericamente all'art. 1 e all'art. 3 solo una parte degli atti da pubblicare, mentre gli altri atti per i quali è necessaria la pubblicazione sono in effetti previsti in norme contenute in diverse fonti normative. Con l'articolo in commento si è voluto facilitare l'individuazione delle tipologie più ricorrenti di atti da pubblicare, elencandoli espressamente. Rimangono evidentemente salve le disposizioni conformi contenute nelle diverse fonti normative tuttora vigenti.


L'art. 2 viene inserito per stabilire le modalità di pubblicazione e la forma.

L'art. 3 intende definire le modalità da seguire per le richieste di pubblicazione da parte degli organi e uffici regionali ribadendo quanto già previsto in tal senso dal Regolamento interno della Giunta regionale. Per quanto riguarda altri enti vengono elencate, per una maggiore chiarezza, specifiche disposizioni per l'inoltro dei testi.

L'art. 4 ribadisce sostanzialmente quanto già contenuto nell'art. 5 della **L.R. 54/87**, fissando i termini entro i quali devono avvenire le pubblicazioni.

L'art. 5 indica le varie Parti di cui si compone il **B.U.R.**, con la relativa periodicità, riconfermando quanto già contenuto nell'ex art. 3 **L.R. 54/87**. In particolare, vengono individuati gli atti da inserire nelle varie Parti, con riferimento all'elenco contenuto nell'art. 1. L'articolo inoltre introduce ulteriori disposizioni per quanto riguarda i supplementi ordinari e straordinari per i quali mancava un'espressa disciplina.

Con **l'art. 6**, comma 1, si è introdotto il concetto della validità degli atti pubblicati e dell'efficacia delle pubblicazioni, per cui, in attuazione del principio-dovere della



semplificazione, la pubblicazione nei **B.U.R.** dell'atto non obbliga a ripetere la pubblicazione dello stesso atto nel **F.A.L.** e/o nei bollettini ufficiali dei vari Ministeri, ancorché ciò sia previsto in specifiche norme.

L'art. 7 è stato inserito per disciplinare la modalità di correzione di un atto pubblicato qualora risulti non conforme all'originale.

L'art. 8 è rimasto invariato rispetto alla **L.R. 54/87** (ex art. 4) e riguarda la redazione dei testi coordinati ed aggiornati e note di corredo delle leggi regionali.

L'art. 9 ripropone, opportunamente modificato, in conformità di quanto stabilito dalla legge costituzionale di recente approvazione sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, quanto già contenuto negli ex **artt. 2 e 8 L.R. 54/87**, mentre **l'art. 10** corrisponde all'ex art. 9.

TITOLO II -Ordinamento del Bollettino Ufficiale (Artt. 11-18).

L'art. 11 disciplina la nomina del direttore responsabile.

L'art. 12 si riferisce alle caratteristiche tipografiche del **B.U.R.** e al sistema di affidamento a mezzo di pubblica gara della stampa e spedizione del periodico ed è stato inserito anche in vista della prossima scadenza del contratto, al fine di avere un riferimento normativo per il nuovo capitolato di appalto che dovrà prevedere la elaborazione e **diffusione** per via informatica dei **B.U.R.**

Al comma 3 è stato introdotto l'utilizzo di carta riciclata per la stampa, in conformità a quanto disposto dalla **L.R. 21/98**.

Gli artt. 13, 14 e 15 riguardano, rispettivamente, la tiratura e i modi di distribuzione delle copie prodotte,

ampliando quanto già contenuto nell'ex art. 7 **L.R. 54/87**.

L'art. 16, non previsto in precedenza, consente alla Giunta di determinare annualmente le condizioni di abbonamento e le tariffe di inserzione, anche sulla base dei presunti costi e ricavi di gestione.


L'art. 17, ai comma 1, disciplina la raccolta e la conservazione dei fascicoli, riproponendo l'ex art. 6 **L.R. 54/87**. Al comma 2, in previsione della possibilità di una conservazione informatizzata dei testi e delle raccolte di cui al comma 1, è stato previsto che, decorso un congruo termine dalla pubblicazione, le eventuali rimanenze possano essere inviate al macero senza altra formalità.

L'art. 18 introduce l'utilizzo di strumenti informatici per l'elaborazione, diffusione e **conservazione** dei **B.U.R.**, da affiancare alle tradizionali forme di diffusione di conservazione (spedizione in abbonamento postale e conservazione rimanenze cartacee in apposito magazzino).

È stato inserito inoltre il **TITOLO III – Gestione contabile (artt. 19-20)** affinché gli addetti alla redazione-amministrazione del **B.U.R.** abbiano un riferimento normativo certo per la tenuta della contabilità e far sì che le altre strutture della Regione interessate (Bilancio - Ragioneria) possano verificare sia l'andamento delle entrate che quello delle spese.

Infine il **TITOLO IV – Norme finali (artt. 21-22)** comprende la norma finanziaria e l'abrogazione della precedente **L.R. 54/87** e della **L.R. 21/90** di modifica.

Disegno di legge: Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione.



Titolo I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 1.

(Atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione)

1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione:
- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) i testi unici e i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
 - d) il Piano regionale di sviluppo, il Piano urbanistico territoriale e gli altri strumenti di programmazione e di pianificazione regionale di carattere strategico che interessano l'intero territorio della regione;
 - e) le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle interne;
 - f) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale o degli assessori delegati;
 - g) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;
 - h) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
 - i) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali;
 - j) gli annunci, gli avvisi, i bandi di gara e di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione è disposta da leggi statali o regionali o richiesta dagli enti interessati;
 - k) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione;
 - l) le decisioni di annullamento e quelle che contengono prescrizioni adottate dalla

Commissione regionale di controllo sugli atti della Regione e dai Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

- m) l'elenco delle proposte di atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione, ai sensi della legge regionale **21 marzo 1997, n.**

7.

2. Nel **B.U.R.** sono pubblicate le deliberazioni della Giunta regionale, le direttive, le circolari, i comunicati, gli **avvisi**, le determinazioni dirigenziali e tutti gli altri atti della Regione di cui è disposta la pubblicazione.

3. Al fine di favorire l'informazione, nei **B.U.R.** sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione.

4. Possono essere pubblicati, a richiesta di amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Art. 2.

(Modalità di pubblicazione)

1. Gli atti di cui all'art. 1 sono pubblicati in forma integrale, salvo che ne sia prevista la pubblicazione per estratto.

2. Gli estratti sono redatti a cura dell'organo o struttura amministrativa che ha emanato l'atto.


Art. 3.

(Richiesta di pubblicazione e relative spese)

1. La pubblicazione degli atti degli organi e dei dirigenti regionali è richiesta alla Direzione del **B.U.R.** dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale, dai competenti assessori e dai dirigenti responsabili. La pubblicazione degli atti degli altri enti è richiesta dalle Amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, **ovvero** mediante richiesta motivata, nel caso previsto all'art. 1, comma 4.

2. Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, **uffici** ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'art. 16.





3. il testo degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere j) e k), redatto in duplice copia, è firmato dal soggetto che inoltra la richiesta di pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o della carica ricoperta. Allo stesso deve essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma fissata ai sensi dell'art. 16, effettuato esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato ai **B.U.R.**

4. Ai richiedenti le inserzioni è inviata una copia del fascicolo del **B.U.R.** recante le inserzioni medesime.

Art. 4.

(Termini per la pubblicazione)

1. La pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti regionali è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta alla Direzione del **B.U.R.**, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

Art. 5.


(Ripartizione del B.U.R.. Periodicità delle pubblicazioni, indici e supplementi)

1. Il **B.U.R.** si divide in cinque parti:

- a) parte prima e seconda (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicità settimanale, il mercoledì, nonché in edizione straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario;
- b) parte terza (**avvisi** e concorsi), da pubblicarsi con periodicità settimanale, il martedì;
- c) parte quarta (atti enti locali), da pubblicarsi con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni mese;
- d) parte quinta (partecipazione), da pubblicarsi ogni qualvolta vi sono atti per i quali è stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, nonché per divulgare l'elenco degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati ai Consiglio regionale, ai sensi della **L.R. n. 7/97**.

2. Nei caso in cui la data prevista per la pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è anticipata al giorno precedente non festivo.

3. Nella parte prima e seconda sono pubblicati gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere **a), b), c), d), e), f), g), h), i), k)** e gli atti di cui ai commi 2 e 3; nella parte terza sono pubblicati gli atti di cui all'art. 1,



comma 1, lett. j); nella parte quarta gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) e nella parte quinta gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. m).

4. La Giunta regionale può disporre ulteriori partizioni all'interno delle parti individuate al comma 1, in relazione agli atti da pubblicare.

5. Il **B.U.R.** è corredato da un indice semestrale e annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia, articolato in relazione alle varie parti in cui è suddivisa la pubblicazione.

6. Il Direttore responsabile, allorché io richiedano particolari esigenze, può disporre la pubblicazione di supplementi ordinari alle parti prima, seconda e terza.

7. Per la pubblicazione di atti particolarmente voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la pubblicazione di bilanci, elenchi prezzi, ruoli nominativi ed altro, si provvede alla stampa in appositi supplementi straordinari.

8. L'oggetto degli atti pubblicati nei supplementi ordinari e straordinari è indicato nel sommario del corrispondente fascicolo ordinario.

Art. 6.

(Validità degli atti pubblicati ed efficacia della pubblicazione)

1. I testi degli atti pubblicati nel **B.U.R.** si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.


2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'art. 8 ha mero carattere informativo.

3. La pubblicazione nei **B.U.R.** degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti la loro pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei Ministeri e nel Foglio annunci legali della Provincia.

Art. 7.

(Correzione degli errori materiali)

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme



trasmessa per la stampa, o contenga errori materiali, si **provvede** alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono **rettificati** d'ufficio o su segnalazione degli interessati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 8.

(Testi coordinati, note e testi aggiornati)

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si **provvede** alla pubblicazione nel **B.U.R.**, in calce al **provvedimento** modificativo, della intera norma, nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate, predispone per la pubblicazione nel **B.U.R.** un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si **provvede** a pubblicare nel **B.U.R.**, in calce, il testo delle norme oggetto del rinvio.


4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si **provvede** alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni oggetto del rinvio.

5. Le annotazioni in calce previste nei commi 1, 3 e 4 devono essere contenute nella proposta di legge o di regolamento.

Art. 9

*(Raccolta **ufficiale** e sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale)*

1. Presso il Servizio Segreteria della Giunta regionale è tenuta la "Raccolta ufficiale delle leggi,



dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale" divisa in tre parti:

- a) la prima contiene il testo originale delle leggi regionali;
- b) la seconda contiene il testo originale dei regolamenti regionali;
- c) la terza contiene il testo originale dei decreti del Presidente della Giunta regionale o degli assessori delegati.

2. A cura della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è pubblicata la Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, in distinti fascicoli, secondo la ripartizione di cui al comma 1.

3. I decreti del Presidente della Giunta regionale vengono pubblicati nella Raccolta nella stessa forma in cui sono stati pubblicati nel **B.U.R.**

4. La Raccolta "Leggi e regolamenti" è pubblicata con periodicità trimestrale, completata con indice annuale, nonché con la copertina per la rilegatura dei fascicoli trimestrali.

5. La Raccolta "Decreti del Presidente della Giunta regionale" è pubblicata con periodicità semestrale.

Art. 10.

(Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione)

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si **provvede** alla pubblicazione del "Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione Umbria", in cui sono raccolti e periodicamente aggiornati, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Alla stampa, alla distribuzione del volume ed ai relativi oneri **provvede** l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Art. 11.

(Responsabilità della pubblicazione)

1. Il **B.U.R.** ha un Direttore responsabile nella persona di un dirigente della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale.



Art. 12.
(Stampa e distribuzione)

1. La Giunta regionale individua le caratteristiche tipografiche del **B.U.R.**.
2. La stampa e la spedizione del **B.U.R.**, nonché la sua elaborazione e diffusione informatica, sono affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di apposito capitolato d'oneri deliberato dalla Giunta regionale.
3. La stampa dei **B.U.R.** avviene, di regola, utilizzando carta riciclata, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 16 giugno 1998, n. 21.

Art. 13.
(Tiratura)

1. La tiratura dei fascicoli del **B.U.R.** è determinata dal Direttore responsabile distintamente per ciascuna parte, in relazione al numero degli abbonati e delle richieste di volta in volta inoltrate dalle strutture regionali.

Art. 14.
(Diffusione del B.U. R.)

1. La diffusione e la vendita di fascicoli singoli sono **affidate**, in base a convenzione, a librerie che garantiscano regolarità e continuità della distribuzione.
2. i fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del **B.U.R.**.
3. La distribuzione della parte quinta di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), è gratuita; il Presidente del Consiglio regionale indica i soggetti ai quali va trasmessa.

Art. 15.
(Distribuzione gratuita)

1. Il **B.U.R.** viene distribuito gratuitamente agli assessori e consiglieri regionali nonché alle direzioni e servizi regionali.
2. Il **B.U.R.** viene inviato gratuitamente, in tutte le sue parti, alle biblioteche comunali del territorio regionale.



3. La Giunta regionale, **sentito** l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individua le ulteriori categorie di soggetti alle quali è inviato gratuitamente il **B.U.R.**.

Art. 16.

*(Condizioni di abbonamento, prezzi di vendita dei fascicoli, **tariffe** delle inserzioni)*

1. La Giunta regionale determina, entro il dieci ottobre di ogni anno, i prezzi di vendita dei fascicoli, degli abbonamenti e le tariffe di inserzione per l'anno successivo, tenendo conto anche dei presunti costi e ricavi di gestione.

Art. 17.

*(Raccolta dei numeri e **conservazione** dei fascicoli dei **B.U.R.**)*

1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale **provvede** annualmente alla raccolta in volumi dei numeri del **B.U.R.** e degli indici semestrali e annuali suddivisi in:

- a) parte prima e seconda;
- b) parte terza;
- c) parte quarta;
- d) parte quinta.

2. Le copie di ogni numero del **B.U.R.** che residuano dalla distribuzione agli abbonati e dalla vendita, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, sono conservate a cura della redazione per cinque anni; decorso tale termine, le eventuali copie eccedenti il numero di dieci sono inviate al macero.

Art. 18.


*(Elaborazione elettronica del **B. U. R.**)*

1. Il **B.U.R.** viene elaborato e diffuso anche in forma telematica. La Giunta regionale regola le forme di diffusione informatica del **B.U.R.**, adottando le soluzioni tecniche che garantiscano l'autenticità dell'informazione.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale adottano soluzioni organizzative per l'invio informatico-telematico degli atti destinati alla pubblicazione da parte dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

3. La Regione promuove azioni e aderisce ad iniziative, anche a livello nazionale, volte

all'adozione e allo sviluppo dei sistemi informatici e telematici per la elaborazione del **B.U.R.**.



Titolo III
GESTIONE CONTABILE

Art. 19.

(Proventi derivanti dagli abbonamenti, vendite e inserzioni)

1. L'importo degli abbonamenti, delle inserzioni e il ricavato delle vendite sono versati direttamente dai soggetti interessati in apposito conto corrente postale intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria".
2. La redazione-amministrazione del **B.U.R.** **provvede** a versare trimestralmente alla Tesoreria regionale l'importo affluito nel conto corrente postale di cui al comma 1.
3. I proventi derivanti da abbonamenti, vendite ed inserzioni confluiscono nel cap. **2450** dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 20.

(Contabilità)

1. La redazione-amministrazione del **B.U.R.** annota, in apposito registro, tutte le entrate confluite nel conto corrente postale di cui al comma 1 dell'art. **19**.
2. Alla stessa struttura fa carico l'emissione delle fatture per le inserzioni a pagamento fatte nel **B.U.R.** nonché le registrazioni ai **fini** IVA previste dalla normativa vigente in collaborazione con il competente servizio della Direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Entro il **31** marzo di ogni anno è trasmesso al competente servizio della Direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali un prospetto relativo all'esercizio finanziario trascorso indicante:
 - a) gli incassi realizzati per gli abbonamenti;
 - b) gli incassi realizzati per la vendita dei fascicoli tramite le librerie ai sensi dell'art. **14**;
 - c) gli incassi per le inserzioni a pagamento;
 - d) l'indicazione delle somme restituite, debitamente indicate in apposito elenco;
 - e) l'indicazione dei versamenti effettuati alla Tesoreria regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. **19**.

f) i costi di stampa e gestione del **B.U.R.**.

4. I certificati di allibramento di cui alle lettere **a)**, **b)** e **c)** del comma 3 sono conservati a cura della redazione-amministrazione del **B.U.R.** per la durata di dieci anni dalla data di arrivo, dopo di che possono essere eliminati, in conformità al D.P.R. **30** settembre **1963**, n. **1409** e alla normativa regionale in materia di archivi.

5. Il registro di cui al comma **1**, nonché quelli di cui al comma **2**, sono conservati a cura della redazione-amministrazione del **B.U.R.**.



Titolo IV NORME FINALI

Art. 21. *(Norma finanziaria)*

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. **600** del bilancio di previsione, la cui entità è stabilita a norma della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 22. *(Abrogazioni)*

1. Le leggi regionali **18** dicembre **1987**, n. **54** e **17** aprile **1990**, n. **21**, sono abrogate.

ddlbur

SOMMARIO

**Disciplina della pubblicazione degli atti regionali
del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione**



**TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

- Art. 1. (Atti soggetti a pubblicazione nei Bollettino Ufficiale della Regione)
- Art. 2. (Modalità di pubblicazione)
- Art. 3. (Richiesta di pubblicazione e relative spese)
- Art. 4. (Termini per la pubblicazione)
- Art. 5. (Ripartizione del **B.U.R.**, periodicità delle pubblicazioni, indici e supplementi)
- Art. 6. (Validità degli atti pubblicati ed efficacia della pubblicazione)
- Art. 7. (Correzione degli errori materiali)
- Art. 8. (Testi coordinati, note e testi aggiornati)
- Art. 9. (Raccolta ufficiale e sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale)
- Art. 10. (Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione)

**TITOLO II
ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**

- Art. 11. (Responsabilità della pubblicazione)
- Art. 12. (Stampa e distribuzione)
- Art. 13. (Tiratura)
- Art. 14. (**Diffusione del B.U.R.**)
- Art. 15. (Distribuzione gratuita)
- Art. 16. (Condizioni di abbonamento, prezzi di vendita dei fascicoli, tariffe delle inserzioni)
- Art. 17. (Raccolta dei numeri e conservazione dei fascicoli del **B.U.R.**)
- Art. 18. (Elaborazione elettronica del **B.U.R.**)

**TITOLO III
GESTIONE CONTABILE**

- Art. 19. (Proventi derivanti dagli abbonamenti, vendite e inserzioni)
- Art. 20. (Contabilità)

**TITOLO IV
NORME FINALI**

- Art. 21. (Norma finanziaria)
- Art. 22. (Abrogazioni)

NOTE:



Nota all'art. 1, comma 1, lettera m):

La legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, recante "Norme sulla partecipazione: all'esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo", è pubblicata nel Bollettino *Ufficiale* n. 15 del 26 marzo 1997.

Nota all'art. 5, comma 1, lettera d)

Per la legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, si vedano le note all'art. 1, comma 1, lett. m).

Nota all'art. 12, comma 3:

La legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, recante "Norme per l'impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici", è pubblicata nel Bollettino *Ufficiale* n. 41 del 24 giugno 1998.

Nota all'art 20, comma 4:

Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963), è stato modificato con D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (in *G.U.* n. 4 del 7 gennaio 1971, S.O.), con L. 3 febbraio 1971, n. 147 (in *G.U.* n. 95 del 17 aprile 1971), con D.L. 5 luglio 1972, n. 288 (in *G.U.* n. 174 del 6 luglio 1972), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1972, n. 487 (in *G.U.* n. 223 del 28 agosto 1972), con L. 5 febbraio 1992, n. 92 (in *G.U.* n. 38 del 15 febbraio 1992) e con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344 (in *G.U.* n. 132 dell'8 giugno 1994, SO.).

Note all'art. 22, comma 1:

- La legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, recante "Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali ", è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 91 del 23 dicembre 1987).

- La legge regionale 17 aprile 1990, n. 21, recante "Modificazione della L.R. 18 dicembre 1987, n. 54 – Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali", è pubblicata nel Bollettino *Ufficiale* n. 17 del 24 aprile 1999.

Perugia, il 13 SET. 2000
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE